

Informativa mensile per l'impresa - Ottobre 2018

Le informative per l'azienda

Le <i>news</i> di ottobre	pag.	2
Conversione Decreto Dignità: delocalizzazione	pag.	5
Tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni	pag.	7
Decreto di adeguamento del Codice <i>privacy</i> al GDPR	pag.	9
Regolarità degli appalti e contrattazione collettiva	pag.	12
Chiarimenti Anpal sulla DID di soggetti non residenti	pag.	14
Recupero <i>Bonus</i> Sud pregresso	pag.	15
Delega ad operare in materia di lavoro	pag.	16
Criteri di controllo delle compensazioni in F24	pag.	17
Prestazioni occasionali: istruzioni operative per le società sportive professionistiche	pag.	19
Nuova procedura di attribuzione piani sanitari Metasalute 2019	pag.	21

L'agenda delle scadenze

Principali scadenze dal 1° al 31 ottobre 2018	pag.	22
---	------	----

Scadenze contrattuali

Principali scadenze contrattuali del mese di ottobre 2018	pag.	25
---	------	----

I formulari per l'ufficio paghe

Prelievi acconto derivante dal modello 730/2018	pag.	30
Richiesta arbitrato dopo tentativo di conciliazione	pag.	31

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Gestione separata giornalisti: contribuzione da versare entro il 30 settembre

L'Inpgi, con circolare n. 5 del 6 settembre 2018, ha reso noto che il 30 settembre prossimo scade il termine previsto per il pagamento dei contributi minimi per l'anno 2018, ricordando che sono tenuti al versamento del contributo minimo annuale tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata che nel corso dell'anno 2018 abbiano svolto attività giornalistica in forma autonoma.

(Inpgi, circolare, 6/9/2018, n. 5)

Bando Isi 2017: pubblicati gli elenchi cronologici definitivi

L'Inail, con avviso del 3 settembre 2018, ha reso noto che sono *on-line* gli elenchi definitivi in ordine cronologico delle domande, divisi per Regione, inoltrate il 14 giugno 2018 tramite procedura informatica per il Bando Isi 2017. Gli elenchi sono reperibili nella sezione Attività > Prevenzione e sicurezza > Agevolazioni e finanziamenti > Incentivi alle imprese > Bando Isi 2017.

(Inail, avviso, 3/9/2018)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Accordi di ricollocazione Cigs: ulteriori indicazioni operative

L'Anpal, con nota n. 11122 del 7 settembre 2018, ha offerto ulteriori indicazioni operative per la presentazione di richiesta di assegno di ricollocazione, chiarendo che la prenotazione va effettuata entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di ricollocazione: nel caso in cui tale scadenza coincida con un giorno festivo, la stessa è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Per gli accordi di ricollocazione stipulati prima del giorno 25 luglio 2018 (data della messa on line del portale adrcigs.anpal.gov.it), saranno accolte le prenotazioni effettuate entro 30 giorni dall'attivazione del portale stesso (ossia entro il 24 agosto 2018 compreso).

(Anpal, nota, 7/9/2018, n. 11122)

NASpl: come verificare importi spettanti e accredito rata mensile

L'Inps, con notizia del 6 settembre 2018, ha reso noto che per conoscere con precisione l'importo delle rate della NASpl è ora sufficiente accedere da "Tutti i servizi" a "Nuova Assicurazione sociale per l'impiego (NASpl); consultazione domande", inserire le proprie credenziali (PIN o SPID) e trovare le informazioni relative all'ultima domanda presentata.

In caso di accoglimento della domanda, cliccando su "Dettagli" si aprirà il prospetto di calcolo (scaricabile in pdf), nel quale è indicata la durata dell'indennità con gli importi lordi da liquidare mensilmente. Una nota avverte il beneficiario della progressiva riduzione del 3% a partire dal 4° mese di erogazione dell'indennità, prevista dalla normativa come criterio di calcolo.

(Inps, notizia, 6/9/2018)

Proroga delle misure di sostegno per il sisma 2016: le istruzioni Inps

L'Inps, con messaggio del 5 settembre 2018, n. 3277, ha fornito chiarimenti relativi alla prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per l'anno 2018 a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in virtù dell'articolo 1-ter, L. 89/2018, di conversione, con modificazioni, del D.L. 55/2018.

La citata norma, nel modificare l'articolo 12, comma 1, D.L. 8/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 45/2017, ha previsto che la Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche,

Lazio e Umbria, continui a operare nell'annualità 2018 fino all'esaurimento delle risorse disponibili, così come ripartite tra le Regioni, considerate quale limite massimo di spesa, per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 45, comma 1, D.L. 189/2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, D.L. 189/2016, ai fini dell'individuazione dell'ambito di applicazione delle predette misure.

Tanto premesso, facendo riferimento alle indicazioni già fornite con la circolare n. 83/2017 al paragrafo 2 - "Art. 2 della Convenzione – Lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo", che si richiamano integralmente, si rende noto che, con esclusivo riferimento all'indennità prevista dall'articolo 45, comma 1, D.L. 189/2016, le Regioni interessate possono continuare a decretare anche per periodi di competenza dell'annualità 2018, utilizzando le stesse modalità operative previste dalla circolare citata.

(Inps, messaggio, 5/9/2018, n. 3277)

Fondo ormeggiatori e barcaioli: assegno ordinario solidarietà difensiva

L'Inps, con messaggio n. 3235 del 31 agosto 2018, ha offerto istruzioni operative con specifico riferimento all'assegno ordinario garantito dal Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani istituito dal D.l. 95440/2016, con causale contratto di solidarietà difensiva.

Per tutte le istanze presentate a partire dal 1° settembre 2018, e con decorrenza della prestazione dalla medesima data, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici).

I datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare il <CodiceEvento> in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, che è gestito con il sistema del *ticket*. Il messaggio offre istruzioni sulla compilazione del flusso UniEmens.

(Inps, messaggio, 31/8/2018, n. 3235)

Fondo solidarietà credito: limiti di utilizzo delle risorse

L'Inps, con messaggio n. 3157 del 10 agosto 2018, ha informato che, con delibera n. 16/2018, il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del personale del credito ha previsto limiti di utilizzo delle risorse nei casi di accesso alle prestazioni di assegno ordinario ed emergenziale.

(Inps, messaggio, 10/8/2018, n. 3157)

Sisma centro Italia: proroga dei versamenti contributivi

L'Inps, con messaggio n. 3088 del 3 agosto 2018, ha reso noto che, a seguito dell'emanazione della L. 89/2018, con riferimento ai territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici negli anni 2016-2017, è prorogato al 31 gennaio 2019 il termine per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione.

Con successivo messaggio l'Istituto fornirà le istruzioni per l'effettuazione del versamento dei contributi sospesi in unica soluzione, da effettuarsi entro la scadenza del 31 gennaio 2019, nonché per il pagamento con modalità rateale della contribuzione sospesa a decorrere dalla medesima data.

(Inps, messaggio, 3/8/2018, n. 3088)

Gestione di NASpl e DIS-COLL spettanti a soggetti irreperibili e senza fissa dimora

L'Anpal, con nota n. 9616 del 30 luglio 2018 inviata all'Inps, ha chiarito che i Centri per l'impiego possono procedere alla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato anche per i soggetti dichiarati irreperibili o senza fissa dimora, facendo riferimento all'indirizzo di domicilio dagli stessi obbligatoriamente comunicato in sede di rilascio della DID *on line*. Nel patto di servizio sottoscritto, infatti, le persone indicano l'indirizzo presso cui ricevere tutte le comunicazioni inerenti i rapporti con il Centro per l'impiego, unitamente all'impegno a comunicare qualsiasi variazione, pena la possibile applicazione di meccanismi di condizionalità. Fa fede, pertanto, il requisito del domicilio, che costituisce anche il requisito per l'individuazione del Centro per l'impiego territorialmente competente per le domande di NASpl. Laddove all'Istituto sia già nota l'informazione di irreperibilità, l'Anpal suggerisce di rappresentare all'interessato tale circostanza, specificando che farà fede l'indirizzo di domicilio dallo stesso obbligatoriamente indicato, anche ai fini del pagamento della prestazione, nonché della possibile attivazione dei meccanismi di condizionalità.

SALUTE E SICUREZZA

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: elenco dei soggetti abilitati

Con il D.D. 72 del 10 agosto 2018 è stato adottato il diciannovesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, D.Lgs. 81/2008. L'elenco allegato al D.D. 72/2018 sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al D.D. 51/2018.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.D. 10/8/2018, n. 72)

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CONVERSIONE DECRETO DIGNITÀ - DELOCALIZZAZIONE

La L. 96/2018, pubblicata sulla G.U. n. 186/2018, di conversione del D.L. 87/2018, ha, tra l'altro, apportato alcune modifiche agli articoli del decreto stesso, meglio conosciuto come Decreto Dignità. Tali provvedimenti sono volti a contrastare il fenomeno delle imprese che, ricevuti gli aiuti di Stato, provvedano a delocalizzare l'attività produttiva. La norma dispone che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadano dal beneficio quando delocalizzano, entro i 5 anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, fuori dagli Stati non appartenenti all'Unione Europea o non aderenti allo spazio See oppure quando, avendo ricevuto aiuti di Stato che prevedano una valutazione dell'impatto occupazionale, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali.

Prima di proseguire nell'analisi della norma, occorre ricordare come per aiuto di Stato si debba intendere qualsiasi provvedimento che implichi un trasferimento di risorse dallo Stato o altro Ente pubblico a imprese pubbliche o private, tale da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e che conferisce al beneficiario un vantaggio e falsa o minaccia di falsare la concorrenza.

Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie degli aiuti

L'articolo 5, comma 6, D.L. 87/2018, come modificato dalla L. 96/2018, definisce la delocalizzazione quale *"trasferimento dell'attività economica specificatamente incentivata o di sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile"*. La norma precisa che, fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'UE, a eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro 5 anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di accertamento della decadenza, l'Amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla L. 689/1981, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo dell'aiuto fruito. Oltre a ciò, l'azienda sarà tenuta a restituire il beneficio maggiorato del tasso ufficiale di riferimento alla data di erogazione, aumentato di 5 punti percentuali.

Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti

L'articolo 6, D.L. 87/2018, si pone come obiettivo di rendere più costoso il licenziamento in imprese, italiane o estere operanti in Italia, che abbiano ricevuto aiuti di Stato connessi alla valutazione dell'impatto occupazionale. Viene ora previsto che una qualsiasi impresa che abbia beneficiato di misure di aiuto di Stato che prevedano la valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50% i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento, decade dal beneficio. Qualora la riduzione dei livelli occupazionali sia superiore al 10%, il beneficio sarà

ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale. Nelle ipotesi infradescritte, l'azienda sarà tenuta a restituire il beneficio, per effetto della decadenza, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato di 5 punti percentuali.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DELLE RETRIBUZIONI

Con la nota n. 7369/2018, l'INL ha fornito precisazioni sulle precedenti note n. 4538/2018 e n. 5828/2018, nonché indicazioni operative al personale ispettivo in ordine alle modalità di verifica dell'osservanza degli obblighi, introdotti dall'articolo 1, commi 910-913, L. 205/2017, e dell'effettività dei pagamenti realizzati mediante gli strumenti ivi indicati, rimettendo alla valutazione del personale ispettivo, sulla base delle circostanze del caso concreto e degli elementi acquisiti in sede di accertamento, l'attivazione delle procedure di seguito descritte.

Precisazioni

Si ricorda che il divieto di pagamento in contanti riguarda ciascun elemento della retribuzione e ogni anticipo della stessa, ma si riferisce soltanto alle somme erogate a titolo di retribuzione e non a quelle dovute a diverso titolo, quali ad esempio quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell'interesse del datore di lavoro e nell'esecuzione della prestazione (ad esempio: anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti.

Per quanto riguarda l'indennità di trasferta, invece, l'INL ritiene necessario ricomprendere le relative somme nell'ambito degli obblighi di tracciabilità e, quindi, del divieto di corresponsione in contanti.

A proposito degli strumenti di pagamento, è stato precisato quanto segue:

- quanto al pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento, obbligo che non trova applicazione alle P.A. di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, l'INL ritiene conforme alla *ratio* della disposizione anche l'ipotesi in cui il pagamento delle retribuzioni venga effettuato al lavoratore in contanti presso lo sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni;
- in relazione all'emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato, il pagamento delle retribuzioni con lo strumento del "vaglia postale" può rientrare in tale ambito, purché emesso con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro, può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità) e vengano esplicitati nella causale i dati essenziali dell'operazione (indicazione del datore di lavoro che effettua il versamento e del lavoratore/beneficiario, data e importo dell'operazione e il mese di riferimento della retribuzione).

Modalità per effettuare verifiche presso gli istituti di credito

Le verifiche ispettive sono, innanzitutto, volte a escludere la corresponsione della retribuzione in contanti direttamente al lavoratore, attraverso l'acquisizione di prove anche documentali attestanti l'utilizzo degli strumenti di pagamento previsti.

Nell'ipotesi in cui risulti dubbia l'effettiva corresponsione della retribuzione attraverso tali strumenti, gli organi di vigilanza possono procedere a un controllo ulteriore, che si differenzia nelle modalità in base al sistema di pagamento adottato, ma che nella sostanza implica controlli con le banche interessate dalle movimentazioni.

In ordine ai pagamenti mediante assegno bancario o mediante assegno circolare, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia fornito al personale ispettivo alcuna prova dell'emissione di tali titoli, l'INL ritiene che ciò, di per sé, integri l'illecito. Tuttavia, qualora da altri elementi risulti la possibilità di un pagamento eseguito a mezzo assegno e sia necessario procedere a ulteriori approfondimenti, la banca a cui la richiesta è rivolta (banca del datore di lavoro o banca richiesta di emettere l'assegno circolare) potrà fornire indicazioni sugli assegni, che, nel periodo considerato, sono stati tratti sul conto del datore di lavoro o richiesti di emissione (che non necessariamente, però, sono destinati al pagamento delle retribuzioni).

Si evidenzia, infine, che laddove il personale ispettivo abbia riscontrato pagamenti in contanti per un importo stipendiale mensile complessivamente pari o superiore a 3.000 euro, si configura, altresì, la violazione dell'articolo 49, comma 1, D.Lgs. 231/2007 (limitazione all'uso del contante nei pagamenti nell'ambito della disciplina sull'antiriciclaggio), che andrà segnalata alle Ragionerie territoriali dello Stato ai fini della contestazione, da parte degli organi competenti, dell'illecito amministrativo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DECRETO DI ADEGUAMENTO DEL CODICE *PRIVACY* AL GDPR

Il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il D.Lgs. 101/2018, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Il trattamento dei dati personali deve avvenire secondo le norme del GDPR e del D.Lgs. 196/2003 (come da ultimo modificato), nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. Posto quanto sopra, si forniscono, qui di seguito, le prime indicazioni di massima con riferimento alla *privacy* nelle aziende.

Occorre subito precisare che il decreto non prevede alcun periodo di non applicazione delle sanzioni amministrative, bensì un periodo in cui il Garante terrà conto della difficoltà di applicazione delle nuove norme. Questo potrebbe consentire di applicare solo i poteri correttivi che l'articolo 58, paragrafo 2, GDPR, assegna al Garante.

Lo stesso paragrafo consente, però, al Garante di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83, Regolamento UE 2016/679, in aggiunta alle misure correttive, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso. Quindi, il Garante potrebbe applicare le sanzioni amministrative pecuniarie che, si rammenta, sono di 2 tipologie:

- fino a 10 milioni di euro o, per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore;
- fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell'articolo 83, Regolamento UE 2016/679, al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l'ammontare della stessa in ogni singolo caso, il Garante *privacy* dovrà tenere in debito conto i seguenti elementi:

- a) la natura, la gravità e la durata della violazione, tenendo in considerazione la natura, l'oggetto o la finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito;
- b) il carattere doloso o colposo della violazione;
- c) le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati;
- d) il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto;
- e) eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento;
- f) il grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi;
- g) le categorie di dati personali interessate dalla violazione;
- h) la maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione;

- i) qualora siano stati precedentemente disposti provvedimenti nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in questione relativamente allo stesso oggetto, il rispetto di tali provvedimenti;
- j) l'adesione ai codici di condotta approvati o ai meccanismi di certificazione approvati;
- k) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione.

I Titoli dal II al VII della parte I del vecchio Codice *privacy* sono stati abrogati, per cui:

- per i diritti degli interessati occorre fare riferimento agli articoli dal 12 al 23, Regolamento UE 2016/679 e agli articoli da 2-*undecies* a 2-*terdecies*, nuovo Codice *privacy*;
- per i principi occorre riferirsi agli articoli 5-11, GDPR, e agli articoli da 2-*ter* a 2-*decies*, nuovo Codice *privacy*.

Per quanto concerne le figure del trattamento (titolare, contitolare, responsabile esterno e rappresentante non stabilito nell'Unione) occorre rifarsi alle figure di cui al Regolamento UE, tenendo comunque presente che il titolare o il responsabile del trattamento:

- possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità;
- individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta;

per cui è ancora possibile nominare responsabili interni del trattamento e incaricati, anche se non previsti del GDPR.

Per l'informativa l'azienda dovrà riferirsi agli articoli 13 e 14, Regolamento, e anche per il consenso è il GDPR a dettare le disposizioni da applicare, così come per il trattamento delle categorie particolari di dati personali ex articolo 9, Regolamento UE 2016/679.

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 111, Codice *privacy*, come da ultimo modificato, il Garante è tenuto a promuovere l'adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per le informazioni da rendere all'interessato.

La ricezione dei *curricula*

Con riferimento ai *curricula* spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine dell'instaurazione di un rapporto di lavoro, il nuovo articolo 111-*bis*, Codice *privacy*, prevede che vada fornita l'informativa di cui all'articolo 13, Regolamento UE 2016/679, al momento del primo contatto utile e non è dovuto il consenso al trattamento dei dati personali ivi presenti.

Le sanzioni penali

Il D.Lgs. 101/2018 ha previsto l'applicazione di sanzioni penali nel caso di:

- trattamento illecito dei dati;
- comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala;
- acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala;
- falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante;
- inosservanza di provvedimenti del Garante;
- violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori.

Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori

Le modifiche apportate al Codice *privacy* dal D.Lgs. 101/2018 non apportano cambiamenti degni di nota in materia di "Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo" e "Divieto di indagini sulle opinioni", questioni disciplinate rispettivamente dagli articoli 4 e 8, L. 300/1970. Pertanto, salvo che il fatto non costituisca più un grave reato, i reati saranno ancora puniti con l'ammenda da 154 a 1.549 euro o l'arresto da 15 giorni a un anno e, nel caso di specie, è ammessa la prescrizione ex articolo 15, D.Lgs. 124/2004.

Infine, si rammenta che, nei casi più gravi, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente e, inoltre, quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.

Misure di sicurezza

In ultimo, si rileva che è stato abrogato anche l'allegato B al D.Lgs. 196/2003, che prevedeva le misure minime di sicurezza; questo perché il GDPR prevede l'applicazione di misure di sicurezza "adeguate" nel rispetto del principio della responsabilizzazione.

Spetta, quindi, al titolare del trattamento, o al responsabile esterno del trattamento, valutare quando una misura di sicurezza sia da considerarsi "adeguata" ai sensi del Regolamento.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: REGOLARITÀ DEGLI APPALTI E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

L'articolo 2, D.L. 25/2017, convertito dalla L. 49/2017, ha soppresso il periodo dell'articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, che attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare al principio della solidarietà del committente per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall'appaltatore, qualora la stessa contrattazione avesse individuato metodi e procedure per il controllo e la verifica della regolarità complessiva degli appalti. La modifica della disciplina esplica i propri effetti dal 17 marzo 2017, senza che sia stata prevista alcuna disciplina transitoria.

L'Ugl terziario ha formulato istanza di interpello al fine di conoscere la corretta interpretazione della norma modificata e, in particolare, l'eventuale natura retroattiva delle modifiche intervenute rispetto ai contratti collettivi che abbiano istituito misure di verifica e di controllo sulla regolarità complessiva degli appalti, nonché agli atti contrattuali derivanti dall'applicazione di tali misure.

Il Ministero del lavoro ha fornito risposta con l'interpello n. 5/2018.

La posizione ministeriale

Premesso che, come detto, il previgente articolo 29, comma 2, attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare alla regola in materia di solidarietà del committente mediante l'individuazione di metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, l'articolo 2, D.L. 25/2017, ha modificato l'articolo 29, sopprimendo il periodo ove si stabilisce che *"Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti"*. In questo modo è stata rimossa la possibilità per i contratti collettivi di introdurre una deroga al regime di solidarietà negli appalti, senza che vi siano però specifiche sugli effetti dell'abrogazione su quei contratti collettivi che avevano introdotto le procedure di verifica della regolarità.

Il Ministero ricorda che, come ovvio, la modifica normativa intervenuta opera sui nuovi contratti collettivi, precludendo dal 17 marzo 2017 la possibilità di inserire modalità di verifica dell'appalto in deroga al regime della solidarietà.

Quanto all'operatività delle disposizioni contenute nei contratti collettivi in corso di validità al 17 marzo 2017, le stesse non possono applicarsi ai contratti di appalto sottoscritti successivamente a tale data.

La norma modificata, infatti, opera nei confronti di situazioni e/o fatti che, al momento della sua entrata in vigore, non erano sorte e non risultavano perfezionate nei loro elementi né nella loro esecuzione, come il caso delle obbligazioni retributive derivanti dalla prestazione del lavoratore impiegato nell'appalto.

Pertanto, la disposizione contrattuale di esclusione della solidarietà potrebbe trovare applicazione solo per i crediti maturati nel corso del periodo precedente all'entrata in vigore del D.L. 25/2017, sempre che ricorrano le condizioni previste. Tale deroga, invece, non può operare per i crediti maturati nel periodo successivo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CHIARIMENTI ANPAL SULLA DID DI SOGGETTI NON RESIDENTI

Si comunica che l'Anpal, con la circolare n. 4 del 29 agosto 2018, ha fornito chiarimenti in merito al requisito della "residenza" e alla possibilità per i cittadini dell'Unione Europea di rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e di accedere ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro.

A parere dell'Agenzia, potranno rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità e ricevere i servizi e le misure di politica attiva del lavoro i cittadini dell'Unione Europea che soggiornano sul territorio italiano, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 45, Tfu, e della Direttiva 2004/38/CE.

A tale riguardo, il requisito della "residenza" deve necessariamente essere letto in relazione al principio di libera circolazione dei lavoratori nell'Unione Europea, non potendo costituire, in alcun modo, un ostacolo all'effettiva tutela dei cittadini UE alla parità di trattamento degli stessi, ai fini di un concreto e reale supporto nella ricerca di un lavoro.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: RECUPERO *BONUS* SUD PREGRESSO

Si comunica che l'Inps, in risposta a specifico quesito del Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro, ha precisato che, per il recupero dello sgravio (*Bonus* Sud) dei mesi pregressi, non essendo previsto alcun codice UniEmens, si dovrà intervenire tramite la specifica regolarizzazione degli UniEmens già inviati.

Il recupero dei mesi precedenti dell'incentivo "Occupazione Mezzogiorno" previsto dal D.D. 2/2018 a favore delle assunzioni con contratto a tempo indeterminato nelle Regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle Regioni "in transizione" (Abruzzo, Molise, Sardegna) è dovuto al rifinanziamento dei fondi disponibili del 4 luglio 2018, il quale ha consentito a molte aziende, solo dopo tale data, di ricevere le rispettive autorizzazioni per l'utilizzo dell'incentivo.

L'Inps, tuttavia, rende noto che non sarà predisposto nessun nuovo codice per il recupero del *Bonus* pregresso e, pertanto, data l'inutilizzabilità del codice "L479", le aziende dovranno inviare flussi UniEmens di regolarizzazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DELEGA AD OPERARE IN MATERIA DI LAVORO

Gli intermediari autorizzati ai sensi della L. 12/1979 possono operare in nome e per conto dei datori di lavoro nei confronti dell'Inps sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante, utilizzando il modulo appositamente predisposto. A tale scopo, l'intermediario autorizzato accede all'applicazione di gestione deleghe, resa disponibile sul sito *internet* dell'Istituto, nella sezione "servizi per le aziende e i consulenti" e riempie il testo della delega con i dati propri e del delegante. Una volta terminata la compilazione, l'intermediario può stampare la delega perché possa essere sottoscritta dal delegante. In un momento successivo tornerà a validare la delega, dichiarando, sotto la propria responsabilità, l'avvenuta sottoscrizione da parte del delegante. L'intermediario si impegna a custodire presso di sé la delega – unitamente a una fotocopia di un valido documento di identità del delegante – per tutto il periodo di vigenza della stessa, nonché nei 5 anni successivi, e ad esibirla a richiesta.

Con circolare n. 28/2011 l'Inps ha delineato tale processo di delega. Ora, con il messaggio n. 3130/2018, l'Istituto ha reso noto che, per garantire la massima trasparenza e consentire ai datori di lavoro un riscontro delle deleghe detenute dall'Istituto, sarà inviata:

- all'intermediario che ha inserito la delega e, per conoscenza, all'azienda datrice di lavoro, una comunicazione di conferma di attivazione di nuova delega;
- a eventuali soggetti intermediari precedentemente delegati, per la medesima posizione aziendale, una comunicazione con l'indicazione se il nuovo soggetto delegato ne ha revocato o mantenuto temporaneamente o senza limiti la delega.

Le comunicazioni verranno indirizzate agli indirizzi mail registrati nei contatti di ciascun intermediario; la copia per conoscenza all'azienda tramite Pec.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CRITERI DI CONTROLLO DELLE COMPENSAZIONI IN F24

Come si ricorderà, a fronte di quanto disposto dalla L. 205/2017, l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento, modello F24, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio. Ciò, al fine di poter effettuare un controllo circa l'utilizzo del credito. La norma prevede, inoltre, che se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero dopo che siano decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento senza che vi sia alcuna indicazione ostativa, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione. In caso di esplicito esito negativo, invece, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. Veniva inoltre demandata, al Direttore dell'Agenzia delle entrate, l'emanazione di uno specifico provvedimento nel quale siano stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della procedura di controllo.

In data 28 agosto scorso l'Agenzia delle entrate ha provveduto a emanare il citato provvedimento, determinando quindi il quadro operativo entro il quale si muoverà la procedura di controllo.

La selezione delle deleghe con compensazione, che si ritiene presentino dei profili di rischio, avverrà utilizzando criteri riferibili a:

- tipologia dei debiti pagati;
- tipologia dei crediti compensati;
- coerenza dei dati indicati nel modello F24;
- dati presenti nell'Anagrafe tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
- analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
- pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all'articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010.

Nel caso sia effettuata la sospensione, tale condizione verrà comunicata al soggetto che ha inviato il modello F24, ricordando che la sospensione riguarderà l'intero contenuto della delega di pagamento. Verrà, inoltre, indicata anche la data di fine del periodo di sospensione, che non potrà essere maggiore di 30 giorni rispetto alla data di invio del modello di pagamento. Nel corso del periodo di sospensione non verrà effettuato l'addebito sul conto corrente del contribuente, ove il modello F24 fosse a saldo positivo, mentre potrà essere richiesto l'annullamento della delega inviata secondo le ordinarie procedure telematiche. Nel corso del periodo di sospensione il contribuente potrà inviare, all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, eventuali elementi informativi ritenuti necessari per il corretto esame della delega sospesa.

Si ricorda inoltre che, in assenza di comunicazione di scarto del modello F24 entro il periodo di sospensione di 30 giorni, l'operazione sarà considerata come effettuata nella data indicata nel *file* telematico inviato.

Al termine del controllo si potranno avere i seguenti esiti:

- rilevazione di credito non correttamente utilizzato: sarà comunicato lo scarto del modello F24, al soggetto che ha inviato il *file* telematico, con indicandone della motivazione. Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato saranno considerati come non eseguiti;
- rilevazione di credito correttamente utilizzato: la delega di pagamento si considera effettuata nella data in cui il *file* telematico è stato inviato. In questo caso si potrà avere:

- se modello F24 a saldo zero, con apposita ricevuta sarà comunicato al soggetto che ha trasmesso il *file* telematico l'avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;
- se modello F24 a saldo positivo, sarà inviata la richiesta di addebito sul conto corrente indicato, informandone il soggetto che ha trasmesso il file.

Il provvedimento in esame avrà effetto a decorrere dal 29 ottobre 2018.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: PRESTAZIONI OCCASIONALI - ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

La Legge di Bilancio 2018 ha apportato alcune integrazioni alla disposizione normativa che ha introdotto il contratto di prestazione occasionale. Nello specifico, viene aggiunta la previsione che possono essere riconosciute come prestazioni di lavoro occasionale anche le attività lavorative indicate dal decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, svolte dal prestatore (*steward* negli impianti sportivi) nei confronti di ciascun utilizzatore (società sportiva di cui alla L. 91/1981), da cui derivino, nel corso di un anno civile e per ciascun prestatore, compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.

Un'ulteriore modifica è stata aggiungere, alla platea dei possibili utilizzatori di prestazioni occasionali, la categoria delle società sportive di cui alla L. 91/1981.

Ultima novità è la possibilità dell'utilizzo del c.d. Libretto Famiglia per il pagamento delle prestazioni occasionali rese dagli *steward* nei confronti delle società sportive. Le società sportive, però, possono ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale per gli *steward* in occasione delle partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche nei complessi e negli impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti. La nuova norma prevede che gli utilizzatori sopra indicati possano accedere alle prestazioni occasionali effettuando le dichiarazioni di prestazioni lavorative tramite le modalità operative previste per il Libretto Famiglia, che consente la comunicazione delle prestazioni lavorative dopo il loro effettivo svolgimento. Preliminarmente, però, come chiarisce l'Inps con messaggio n. 3193/2018, i prestatori di lavoro devono, utilizzando l'apposita piattaforma informatica, registrarsi al servizio: www.inps.it/prestazioni occasionali. Inoltre, è necessario che l'utilizzatore abbia alimentato il proprio portafoglio telematico prima dello svolgimento delle prestazioni, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l'erogazione del compenso al prestatore, l'assolvimento degli oneri di assicurazione sociale e i costi di gestione dell'attività. Successivamente, è necessario inviare una Pec all'indirizzo dc.entraterecuperocrediti@postacert.inps.gov.it per la richiesta di assegnazione degli importi alla gestione degli *steward* negli stadi. Si rappresenta che per la contabilizzazione delle somme versate tramite F24 sono necessari almeno 7 giorni bancabili, mentre nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento elettronico mediante Portale dei pagamenti Inps - sezione Prestazioni occasionali – sono necessari 2 giorni bancabili. Pertanto, le medesime somme saranno nella disponibilità dell'utilizzatore solamente una volta trascorso tale periodo. I tempi di contabilizzazione delle somme sono variabili e indipendenti dall'Inps. Per tale motivo, si ribadisce che per poter usufruire delle prestazioni occasionali è necessario che le somme versate siano effettivamente contabilizzate al momento dell'inserimento delle prestazioni.

Per consentire l'accesso delle società sportive, la procedura informatica sarà implementata con apposita sezione denominata "Società sportive steward stadi", accessibile dal sito dell'Istituto (www.inps.it) all'interno del servizio "Prestazioni di lavoro occasionali e Libretto di famiglia".

Per accedere alla predetta sezione, le società sportive dovranno preliminarmente inviare a mezzo Pec alla Direzione centrale Entrate e recupero crediti un'apposita richiesta, corredata della documentazione idonea a dimostrare di rientrare nell'ambito di applicazione della L. 91/1981 e svolgere attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, e chiedere che gli importi versati vengano accreditati sul portafoglio elettronico relativo alle prestazioni delle "Società sportive steward stadi".

Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l'utilizzatore, tramite la piattaforma telematica Inps o avvalendosi dei servizi di *Contact Center* messi a disposizione dall'Inps, comunica i dati identificativi del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione, il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione, la durata della prestazione, l'ambito di svolgimento della prestazione e le altre informazioni per la gestione del rapporto.

Si ricorda che per ogni ora di prestazione lavorativa sono applicati gli obblighi retributivi e contributivi previsti per il Libretto Famiglia di seguito indicati:

- 8 euro per il compenso a favore del prestatore;
- 1,65 euro per la contribuzione Ivs alla Gestione separata Inps;
- 0,25 euro per il premio assicurativo Inail;
- 0,10 euro per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore.

Il limite dei compensi che possono essere percepiti da ogni singolo prestatore di lavoro occasionale per prestazioni rese in favore del medesimo utilizzatore, limitatamente alle ipotesi di società sportive che assumono *steward* negli stadi, è pari a 5.000 euro.

Resta fermo il limite pari a 5.000 euro, relativo ai compensi percepibili da ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori.

Tenuto conto della *ratio* della norma, volta ad agevolare l'utilizzo delle prestazioni occasionali da parte delle società in questione, l'Inps ritiene che, per le società sportive di cui alla L. 91/1981, si sia introdotto uno specifico regime dei limiti economici applicato con riferimento alle attività di cui al decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007.

Ne discende che le società sportive in oggetto sono escluse dall'applicazione del limite pari a 5.000 euro, relativo ai compensi che possono essere erogati dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori impiegati come *steward*.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NUOVA PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE PIANI SANITARI METASALUTE 2019

Il Fondo sanitario Metasalute, con circolare n. 9/2018, fa presente che fino al 19 ottobre 2018 sarà possibile selezionare i piani sanitari (Base, A, B, C, D, E e F) valevoli per l'anno 2019. Ciò sarà operabile, sul sito *internet* del Fondo, all'interno dell'Area riservata azienda.

Tale adesione potrà avvenire solo in forma collettiva, ossia per la totalità dei lavoratori o per loro gruppi omogenei, considerando che nella singola azienda potranno essere attivati, a mezzo accordo o regolamento aziendale, un massimo di 3 distinti piani sanitari per annualità.

Questi i passi previsti per effettuare le opzioni:

1. selezione dei piani sanitari (una volta chiuso questo *step* non è più possibile scegliere i piani da applicare nel 2019);
2. attribuzione dei piani sanitari ai dipendenti;
3. chiusura della procedura di assegnazione dei piani sanitari 2019.

Da rilevare che tutte le aziende iscritte, che pure abbiano adottato per il 2018 un determinato piano, dovranno effettuare nuovamente la selezione per il 2019. In caso di mancata espressione di volontà, o di procedura non terminata, sarà applicato ai lavoratori il Piano base.

Il Fondo fa presente che la scelta, operata con la procedura anzidetta, sarà valida per tutto l'anno 2019 e non potrà essere variata.

Viene indicata una specifica email (d.mura@fondometasalute.it) a cui poter eventualmente richiedere le schede tecniche dei vari piani sanitari disponibili.

Il completamento parziale della procedura e/o la mancata selezione del piano nei termini previsti determinerà l'applicazione del piano base.

Fino alla fine dell'anno opererà comunque la procedura di assegnazione dei piani 2018 per i lavoratori neoassunti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 31 OTTOBRE 2018

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 31 ottobre 2018, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.

Venerdì 5 ottobre

Chimici – Distinta contributi previdenza complementare

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa Fonchim.

Mercoledì 10 ottobre

Fondi dirigenti del commercio – Versamento

Versamento dei contributi trimestrali, dovuti ai Fondi Besusso, Pastore e Negri per i dirigenti di aziende commerciali, relativamente al trimestre precedente.

Contributi inps – Datori di lavoro domestico

Versamento dei contributi trimestrali, dovuti all'Inps per i collaboratori domestici, relativamente al trimestre precedente

Martedì 16 ottobre

Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d'imposta

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

Contributi Inps – Gestione separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Sabato 20 ottobre

Fonchim – Contributi previdenza complementare

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

Previndai – Versamento (slitta a Lunedì 22 ottobre)

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndai.

Previndapi – Versamento (slitta a Lunedì 22 ottobre)

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndapi.

Mercoledì 31 ottobre

UniEmens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Modello 770/2018 – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770/2018, fissato dall'articolo 4, comma 3-bis, D.P.R. 322/1998, come modificato dalla Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 933, L. 205/2017), con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Scadenze contrattuali

Circolare n°

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI OTTOBRE 2018

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di ottobre 2018.

ALIMENTARI COOPERATIVE - ACCORDO 23 MARZO 2016	
MINIMI TABELLARI	Livello 1AQ: € 2.294,06

ALIMENTARI INDUSTRIA - ACCORDO 5 FEBBRAIO 2016	
MINIMI TABELLARI	Livello 1SQ: € 2.294,06 ⇒ Settore Olio e margarina Livello 1: € 2.166,75

AREA CHIMICA - CERAMICA ARTIGIANATO - ACCORDO 14 DICEMBRE 2017	
MINIMI TABELLARI	⇒ Settore chimica, gomma plastica, vetro Livello 7: € 1.924,12 ⇒ Settore ceramica, terracotta, gres e decorazione piastrelle Livello A: € 1.710,48

AREA MECCANICA ARTIGIANATO - ACCORDO 24 APRILE 2018	
UNA TANTUM ANNI 2015 - 2018	Il tranche: € 149

AREA TESSILI - MODA ARTIGIANATO - ACCORDO 14 DICEMBRE 2017	
MINIMI TABELLARI	⇒ Tessili, Calzature Livello 6S: € 1.777,31 ⇒ Abbigliamento, confezioni, pelli e cuoio Livello 6S: € 1.778,90 ⇒ Lavorazioni a mano e su misura Livello 6S: € 1.776,41 ⇒ Lavanderie Livello 6S: € 1.781,07 ⇒ Occhiali Livello 6S: € 1.727,51

AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA - ACCORDO 3 DICEMBRE 2017	
MINIMI TABELLARI	⇒ Autotrasporto merci - Personale non viaggiante Livello Q: € 2.172,41

	⇒ Autotrasporto merci - Personale viaggiante Livello C3: € 1.692,56 ⇒ Magazzini generali Livello Q: € 2.172,41
--	---

CEMENTO INDUSTRIA - ACCORDO 24 NOVEMBRE 2015	
MINIMI TABELLARI	Area direttiva/3: € 1.954,23

CEMENTO PMI - ACCORDO 24 GENNAIO 2017	
MINIMI TABELLARI	Area direttiva/3: € 1.954,23

CHIMICA, GOMMA, VETRO PMI - ACCORDO 26 LUGLIO 2016	
MINIMI TABELLARI	⇒ Settore chimica-concia e settori accorpati Livello H: € 2.663,24 ⇒ Settore gomma-plastica Livello Q: € 2.397,65 ⇒ Settore abrasivi Livello A1: € 2.459,80 ⇒ Settore ceramica Livello A1: € 2.394,96 ⇒ Settore vetro - Settori meccanizzati (prime lavorazioni) Livello A2: € 2.551,48 ⇒ Settore vetro - Settori della trasformazione (seconde lavorazioni) Livello 8A: € 2.511,48 ⇒ Settore vetro - Settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche (settori non automatizzati) Livello 9A: € 2.508,08

COMUNICAZIONE PMI - ACCORDO 9 LUGLIO 2018	
DIRITTI SINDACALI - QUOTA DI SERVIZIO	Dal 1° ottobre 2018 le aziende non iscritte al sindacato verseranno alle associazioni datoriali un contributo per la rappresentanza contrattuale di € 10 per dipendente, per ogni anno di vigenza del Ccnl

CREDITO - ACCORDO 31 MARZO 2015	
MINIMI TABELLARI	Livello Q/4: € 4.320,26

EDILIZIA COOPERATIVE - ACCORDO 18 LUGLIO 2018	
ASSISTENZA INTEGRATIVA	⇒ Assistenza sanitaria Operai La contribuzione, da versare alla Cassa edile su un minimo di 120 ore, è pari allo 0,35% delle voci retributive minimo, contingenza, Edr, indennità territoriale di settore. Impiegati

	La contribuzione è pari allo 0,26% delle voci retributive minimo, contingenza, Edr, premio di produzione. ⇒ <i>Contributo alle Casse edili</i> Il contributo è fissato al 2,25%, ferma restando fino al 31 dicembre 2018 l'aliquota dello 0,25% per prestazioni sanitarie (dal 1° gennaio 2019 decade, assorbita nel contributo dello 0,60% per il Fondo sanitario). ⇒ <i>Contributo per lavori pesanti e usuranti</i> Dal 1° ottobre 2018 le risorse accantonate nelle Casse edili in relazione al contributo saranno utilizzate esclusivamente per anticipare l'accesso al pensionamento o a forme anticipate di pensionamento degli operai, secondo modalità che saranno definite in apposito Regolamento. Dalla stessa data il contributo è elevato allo 0,20% della retribuzione ed è destinato a un Fondo prepensionamenti. ⇒ <i>Fondo per l'occupazione</i> Dal 1° ottobre 2018 le aziende verseranno presso le Casse edili un contributo dello 0,10% di minimo in vigore al 1° luglio 2018, contingenza, Edr, indennità territoriale di settore, destinato a un Fondo di incentivo all'occupazione, secondo modalità che saranno definite in apposito Regolamento.
--	--

EDILIZIA INDUSTRIA - ACCORDO 18 LUGLIO 2018	
ASSISTENZA INTEGRATIVA	⇒ <i>Assistenza sanitaria</i> Operai La contribuzione, da versare alla Cassa edile su un minimo di 120 ore, è pari allo 0,35% delle voci retributive minimo, contingenza, Edr, indennità territoriale di settore, Impiegati La contribuzione è pari allo 0,26% delle voci retributive minimo, contingenza, Edr, premio di produzione. ⇒ <i>Contributo alle Casse edili</i> Il contributo è fissato al 2,25%, ferma restando fino al 31 dicembre 2018 l'aliquota dello 0,25% per prestazioni sanitarie (dal 1° gennaio 2019 decade, assorbita nel contributo dello 0,60% per il Fondo sanitario). ⇒ <i>Contributo per lavori pesanti e usuranti</i> Dal 1° ottobre 2018 le risorse accantonate nelle Casse edili in relazione al contributo saranno utilizzate esclusivamente per anticipare l'accesso al pensionamento o a forme anticipate di pensionamento degli operai, secondo modalità che saranno definite in apposito Regolamento. Dalla stessa data il contributo è elevato allo 0,20% della retribuzione ed è destinato a un Fondo prepensionamenti.

	⇒ <i>Fondo per l'occupazione</i> Dal 1° ottobre 2018 le aziende verseranno presso le Casse edili un contributo dello 0,10% di minimo in vigore al 1° luglio 2018, contingenza, Edr, indennità territoriale di settore, destinato a un Fondo di incentivo all'occupazione, secondo modalità che saranno definite in apposito Regolamento.
--	--

IGIENE AMBIENTALE AZIENDE PRIVATE - ACCORDO 6 DICEMBRE 2016	
MINIMI TABELLARI	Livello Q: € 3.314,10

LATERIZI PMI - ACCORDO 23 GIUGNO 2017	
ASSISTENZA INTEGRATIVA	Contribuzione obbligatoria a carico azienda pari a 10 euro mensili per le aziende aderenti a Confapi

POMPE FUNEBRI AZIENDE MUNICIPALIZZATE - ACCORDO 10 LUGLIO 2018	
ASSISTENZA INTEGRATIVA	Le parti convengono di aderire al Fondo Fasda con decorrenza 1° ottobre 2018. La contribuzione ordinaria al fondo Fasda è pari a 42,50 euro trimestrali a carico del datore di lavoro, al netto del vigente contributo di solidarietà. Il primo versamento sarà effettuato a decorrere dal 1° ottobre 2018.

POSTE - ACCORDO 30 NOVEMBRE 2011	
MINIMI TABELLARI	Livello A1 produzione: € 1.795,45

SERVIZI ASSISTENZIALI ANPAS - ACCORDO 10 AGOSTO 2018	
MINIMI TABELLARI	Categoria F6: € 3.390,52

SPETTACOLO - IMPRESE SETTORE ARTISTICO E SPORTIVO - ACCORDO 27 APRILE 2015	
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE	In assenza di accordo, dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla scadenza del Ccnl, ai lavoratori dipendenti sarà corrisposto, a partire dal mese successivo e comunque dopo 3 mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, un'indennità di vacanza contrattuale, pari al 30% del tasso di inflazione programmato (50% dopo 6 mesi) applicato ai minimi retributivi inclusa l'ex indennità di contingenza.

A tutti i lavoratori

Oggetto: PRELIEVI ACCONTO DERIVANTE DAL MODELLO 730/2018

Si comunica ai signori lavoratori che in base alle risultanze della dichiarazione 730/2018 verrà prelevato, con la retribuzione corrisposta nel mese di novembre, l'importo dell'unica o della **seconda rata di acconto per l'Irpef** e per la cedolare secca. Se tale retribuzione fosse insufficiente, l'importo residuo sarà trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40%.

Se entro la fine dell'anno non sarà stato possibile trattenere l'intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, vi saranno comunicati gli importi ancora dovuti. La parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio, dovrà essere da voi versata direttamente nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

Distinti saluti.

f.to _____

RICHIESTA ARBITRATO DOPO TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo 2113, comma 4, cod. civ..

Il lodo è impugnabile. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del lodo.

Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.

Per procedere alla richiesta di arbitrato è necessario compilare in modalità digitale il modulo riportato sotto, da inviare all'indirizzo di posta elettronica o Pec dell'area competente.



[ACCEDI AL MODULO DI RICHIESTA ARBITRATO
DOPO TENTATIVO DI CONCILIAZIONE](#)